



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0016237 P-4.8.2.8
del 30/05/2024



52790495

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 6224 – Progetto impianto eolico denominato “Santa Irene”, composto di 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 39,2 KW e delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ).

Proponente: Oceano Rinnovabili S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti", della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto", nonché l'articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies che prevede che "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 20 rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/233 del Consiglio del 22 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la nota prot. n. 21760 del 3 ottobre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Santa Irene" per la produzione di energia da fonte rinnovabile e relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ), proposto dalla Oceano Rinnovabili S.r.l.;

RILEVATO che il predetto progetto prevede l'installazione di 7 aerogeneratori, della potenza unitaria di 5,6 MW e potenza complessiva di 39,2 MW, con altezza al mozzo di 105 metri e rotore di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

diametro di 150 metri, con relative opere civili ed elettriche e la realizzazione di un cavidotto MT, una sottostazione elettrica di trasformazione e un cavo AT per la connessione alla RTN;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Oceano Rinnovabili S.r.l., con nota del 12 luglio 2021, ha presentato istanza di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al parco eolico in esame;

PRESO ATTO che in data 28 luglio 2021, sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato pubblicato l'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la nota prot. n. 73867 del 31 marzo 2023, con la quale la Regione Basilicata – Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori M1-M2-M3-M4-M5-M6 e, contestualmente, ha formulato parere contrario per la realizzazione dell'aerogeneratore M7 *"in considerazione che lo stesso risulta defilato rispetto alle altre macchine"*;

VISTA la nota prot. n. 21769 del 9 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 486 del 3 luglio 2023, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha espresso parere favorevole *"circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa ad eccezione dell'aerogeneratore M7 del Progetto di un impianto eolico denominato "Santa Irene", da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ) [...] subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative"*;

RILEVATO che la citata Commissione Tecnica ha rappresentato, altresì, che *"A seguito di sopralluogo è emersa l'assenza di criticità del contesto e una sostanziale idoneità alla realizzazione dell'impianto, fatta salva per la prossimità di due aerogeneratori ad areali di possibile transito avifaunistico non indagato in modo approfondito, con conseguente necessità di stralcio dell'aerogeneratore M7"*;

VISTA la nota prot. DICA n. 8983 del 22 marzo 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA, altresì, la nota prot. n. 58281 del 26 marzo 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso le integrazioni formulate dal Ministero della cultura con nota prot. n. 8523 del 15 marzo 2024;

RILEVATO che, nell'ambito del menzionato parere n. 21769 del 9 giugno 2022, il Ministero della cultura ha evidenziato che, nell'Area Vasta d'Indagine, ricadono beni vincolati dichiarati di notevole interesse pubblico, beni paesaggistici vincolati *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali, nonché zone di interesse archeologico e beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

PRESO ATTO che il citato Dicastero, in ragione della ubicazione del sito di intervento al confine con il territorio della Regione Puglia, ha ravvisato la sussistenza di criticità *“per quel che riguarda gli aerogeneratori M1, M2, M3 in quanto gli stessi compromettono le visuali del fiume Ofanto essendo collocati a 500 metri dal suo corso”*;

RILEVATO, inoltre, che il Ministero della cultura ha rappresentato che gli aerogeneratori di progetto ricadono in aree non idonee all'installazione di impianti eolici in quanto si tratta di aree con capacità di uso di suolo di classe I e di classe III ed aree coltivate a vigneto;

TENUTO CONTO, che il citato Dicastero ha segnalato, in particolare, che l'aerogeneratore M7 e la Sotto Stazione Elettrica SSE ricadono nell'area del “Comprensorio Melfese” ritenuta area non idonea alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici ai sensi del menzionato decreto ministeriale 10 settembre 2010;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rilevato, con riferimento agli aspetti architettonici, l'interferenza dell'impianto eolico in esame con la Masseria Parasacco e con il centro abitato e il centro storico di Melfi e di Lavello;

PRESO ATTO che, in merito ai beni archeologici, il citato Dicastero ha evidenziato la sussistenza di interferenze del cavidotto con la rete tratturale, in particolare con il Regio Tratturello Melfi – Cerignola e con il Regio Tratturello Foggia – Ortona – Cerignola, e con alcuni beni tutelati o vincolati presenti nell'area e nelle immediate vicinanze, quali Chiesa Diruta, Rendina, Serra Canonici e Casalini;

RILEVATO, inoltre, che, con riferimento al contesto paesaggistico, il Ministero della cultura ha rilevato interferenze con l'Invaso del Rendina, il fiume Ofanto, la Fiumara Rendina o Fiumara di Venosa o Torrente Olivento, il Lago del Rendina, il Vallone della Casella e il Vallone di Catapane o Calatapane;

RILEVATO, altresì, che nell'ambito del menzionato parere del Ministero della cultura, con riferimento all'impatto cumulativo, è stato sottolineato che l'impianto in progetto si andrebbe ad inserire in un'area contraddistinta da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti, contribuendo a generare il cosiddetto “effetto selva” e alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, nell'ambito del menzionato parere n. 486 del 3 luglio 2023, ha evidenziato che l'intervento proposto risulta coerente con la pianificazione territoriale vigente di livello regionale, provinciale e comunale, nonché con il quadro definito dalle norme settoriali vigenti ed adottate e che, con riferimento alle interferenze con la legge regionale n. 54 del 2015, le medesime "*non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto eolico, ma piuttosto andrebbero sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in esame*";

PRESO ATTO, inoltre, che dall'analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio, è emerso che gli interventi proposti non sono in contrasto con gli obiettivi e le prescrizioni indicate negli stessi e che l'area di intervento è potenzialmente idonea all'installazione del parco eolico in quanto ricade all'interno di un'area classificata come agricola dagli strumenti urbanistici, dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Basilicata e dalla Carta della Natura (ISPRA);

ATTESO, altresì, che, con riferimento alla situazione vincolistica, il territorio in esame non è interessato da vincoli storico-culturali, vincoli floro-faunistico e da aree naturali protette e che il sito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di progetto non risulta in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale, come rappresentato dalla citata Commissione Tecnica;

TENUTO CONTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha sottolineato che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto eolico, come verificato all'esito del sopralluogo effettuato, è collocata in un ambito peri-industriale, prossimo alla zona industriale denominata San Nicola in cui insistono numerose attività produttive di notevole interesse e che rende possibili interventi di rinaturalizzazione e deframmentazione;

RILEVATO, inoltre, che la progettazione dell'impianto è stata effettuata bilanciando *“le esigenze di producibilità con i vincoli paesaggistici, storico-architettonici, archeologici e ambientali, nonché con la necessità di minimizzare gli impatti ambientali”* e *“tenendo conto della necessità di evitare e limitare la trasformazione di aree agricole e naturali, sfruttando il più possibile la viabilità esistente ed eventuali ulteriore aree artificiali, oltre che di mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo, prevedendo l'utilizzo di materiali drenanti naturali per la finitura della viabilità di servizio e delle piazzole”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, l'area di progetto non ricade in aree vincolate per rischio idrogeologico o pericolose per la presenza di movimenti franosi, né all'interno di aree individuate come sensibili dall'articolo 11 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Basilicata;

TENUTO CONTO che, con riferimento all'interferenza con la Masseria Parasacco, la citata Commissione Tecnica ha evidenziato che l'interferenza *“è comunque alquanto limitata...allo stato attuale, risulta in completo stato di abbandono”* e che il cavidotto è interrato e percorre strade esistenti;

ATTESO che, in merito alle interferenze dei beni tutelati con il cavidotto, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha rappresentato che *“si tratta di un'opera interrata realizzata in gran parte lungo l'asse stradale esistente e, quindi, non andrà a modificare l'assetto strutturale della viabilità né il contesto paesaggistico in cui si colloca lo stesso”*;

PRESO ATTO, con riferimento all'interferenza del cavidotto con i tratturi, la citata Commissione Tecnica ha sottolineato che il relativo attraversamento non costituisce un'interferenza ostativa alla realizzazione del cavidotto che avverrà mediante la tecnica “no-dig”, dunque senza alterare lo stato di conservazione e che detto attraversamento *“non rende in ogni caso necessaria l'attivazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, poiché il cavidotto rientra tra le opere esenti, ai sensi del DPR 31/2017, All. A15”*;

RILEVATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, con riferimento alle interferenze della sottostazione con i beni tutelati, ha specificato che *“si tratta di un'opera di interesse pubblico e in quanto tale è di necessaria installazione, che nella zona sono già presenti altre reti e che la sottostazione ha una visibilità limitata dovuta alla sua esigua altezza”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, con riferimento alla componente biodiversità, come emerge dal parere della citata Commissione Tecnica, le opere di progetto non interferiscono direttamente con gli habitat di interesse comunitari e con i nodi primari e secondari, né con corridoi ecologici fluviali e terrestri. Inoltre, è stato sottolineato che *"nessun impatto per quanto riguarda alterazione e occupazione suolo o interferenze con aree Natura 2000 e basso impatto per quel che concerne il disturbo/mortalità della fauna, a causa della distanza di altre opere simili a quelle in progetto o della tipologia di attività antropica presente"*;

RILEVATO, inoltre, che lo stesso Ministero della cultura ha sottolineato che le opere di progetto non interferiscono direttamente con le aree di interesse pubblico dell'Invaso del Rendina e del centro abitato e zone adiacenti del comune di Melfi;

TENUTO CONTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha rappresentato che il layout dell'impianto è escluso dal buffer di 3 chilometri dal centro urbano di Lavello e che il buffer di 5 chilometri dal centro storico di Lavello vede al suo interno il solo aerogeneratore M7 posto in ogni caso al limite del medesimo buffer;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica ha evidenziato che l'indice di visibilità e percepibilità del layout di progetto è pari a 1,64 e che l'impatto paesaggistico risulta essere di livello medio, al di sotto della soglia di tollerabilità;

ATTESO, altresì, che sono stati *"valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)"*;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, nell'ambito del menzionato parere, ha evidenziato che gli aerogeneratori utilizzati sono in grado di garantire un minor consumo di territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, nonché una riduzione dell'effetto derivante dall'eccessivo affollamento grazie all'utilizzo di un numero inferiore di macchine, peraltro poste ad una distanza maggiore tra loro e che la localizzazione dell'impianto non interrompe le unità storiche riconosciute;

CONSIDERATO che la menzionata Commissione Tecnica, nell'ambito della Condizione ambientale n. 1, ha previsto che *"Il progetto esecutivo, che nella sua formulazione relativa al nuovo layout mitigato dovrà prevedere l'esclusione dell'aerogeneratore M7, dovrà essere aggiornato e farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori per i quali nell'iter autorizzativo dovesse essere comprovata l'interferenza con altri impianti in precedenza autorizzati o, altresì, sulla scorta delle interferenze che dovessero essere rilevate in fase conferenziale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e smi."*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che l'impianto in progetto con le relative opere connesse "è localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica (art. 30 D.L. 77/2021) e per esso il Ministero della Cultura si esprime all'interno della Conferenza dei Servizi con parere obbligatorio non vincolante", come emerge dal parere della menzionata Commissione Tecnica;

RILEVATO che, con riferimento alla prossimità dell'impianto al confine della Regione Puglia, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha evidenziato che non si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 2010 poiché gli aerogeneratori si trovano al di fuori del territorio pugliese;

TENUTO CONTO, inoltre, che le opere civili e l'impianto non presentano alcuna incidenza diretta nei confronti della ZSC IT9120011 Valle Ofanto – Lago Capaciotti né della ZSC IT9210201 Lago del Rendina e che l'analisi delle interferenze potenziali con gli obiettivi di conservazione delle predette ZCS è sufficiente per escludere impatti significativi e negativi, come rappresentato dalla citata Commissione Tecnica;

PRESO ATTO che gli aerogeneratori non interferiscono con beni paesaggistici vincolati e che per risolvere le interferenze del cavidotto di connessione alla sottostazione interseca i corsi d'acqua "Valle di Catapanè" e "Valle della Casella" verrà adottata lo staffaggio del cavo ai ponti stradali esistenti, senza alterare in alcun modo l'assetto strutturale della viabilità esistente, né il contesto paesaggistico esistente;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come emerge dal parere della citata Commissione Tecnica, l'area di intervento "ricade in zona classificata agricola (zona E) come desunto dallo strumento urbanistico del comune interessato dall'installazione delle WTG, ed insiste in una zona in cui non sussistono, a tutt'oggi, agglomerati abitativi permanenti";

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 3 chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive”*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Basilicata, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato “Santa Irene” e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ), della Oceano Rinnovabili S.r.l., con eccezione dell'aerogeneratore M7, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 486 del 3 luglio 2023, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. D'Amico', written over the printed text of the President of the Council of Ministers.